



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO  
PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE "Luigi  
Einaudi"

(con annessi SERVIZI COMMERCIALI)

88046 LAMEZIA TERME - CZ

Partner di



RE·NA·I·A  
RETE NAZIONALE ISTITUTI ALBERGHIERI

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ISTITUTO  
VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE**

Il giorno 6 del mese di dicembre dell'anno 2022 nei locali degli uffici di Presidenza viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e Ristorazione "Luigi Einaudi" di Lamezia Terme.

Il presente contratto diventa definitivo in seguito al parere positivo espresso dai Revisori dei conti cui viene inviato corredato della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa.

L'accordo viene sottoscritto tra:

**PARTE PUBBLICA**

Il Dirigente pro-tempore

Prof.ssa Rossana Costantino

**PARTE SINDACALE**

CISL/SCUOLA: Pappalardo Angelina

FLC/CGIL: Curoio Maria Rosaria

RSU

FLC/CGIL: Panzarella Roberto

UIL/SCUOLA

SINDACATI

FLC/CGIL

SCUOLA

CISL/SCUOLA

TERRITORIALI

GILDA/UNAMS

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

**Finalità**

Il presente contratto, redatto ai sensi del CCNL 2006/2009 del 29/11/2007 e del CCNL 2016/2018 del 19/04/2018, è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio attraverso un'organizzazione del lavoro del personale docente fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali nello spirito dell'Art. 4 comma 1 del CCNL 2016/2018: *“Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti”.*

**Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata**

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA in servizio presso la sede dell'I.P.S.S.A.R. “Luigi Einaudi” di Lamezia Terme, con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato.
2. Il presente contratto si riferisce a tutte le materie indicate nell'art.22 comma 4 lettera c) del CCNL 2016/18 in coerenza con le scelte operate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto all'atto dell'elaborazione del PTOF.
3. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2022/23\_2023/24\_2024/25 fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale unitamente ad ulteriori materie rinnovabili per ciascun anno scolastico del triennio di vigenza.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.

**Art. 2 – Interpretazione autentica**

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione, la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. L'eventuale accordo, stipulato entro trenta giorni con le procedure di cui all'art. 47 del d.lgs. n. 165/2001, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
4. L'interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto legislativo.

**Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto**

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata in data da concordare e, comunque, prima dell'avvio delle lezioni del successivo anno scolastico rispetto a quello di riferimento.

## TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

### CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

#### Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l'amministrazione scolastica e i soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
2. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
  - a) partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
  - b) contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
3. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

#### Art. 5 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

#### Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
  - a. Tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
  - b. Tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
  - c. La proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
  - d. I criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

#### Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 33 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
  - a. L'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
  - b. I criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
  - c. I criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai

- PCTO e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
- d. I criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
  - e. I criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
  - f. I criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
  - g. I criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
  - h. I criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
  - i. I riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

#### **Art. 8 – Confronto**

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca, al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
  - a. L'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
  - b. I criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
  - c. I criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
  - d. La promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

### **CAPO II - DIRITTI SINDACALI**

#### **Art. 9 – Attività sindacale**

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata nell'atrio scolastico nei pressi della sala docenti e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale, nonché di bacheca online sul sito web istituzionale: [https://www.einaudilamezia.edu.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1356&Itemid=279](https://www.einaudilamezia.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1356&Itemid=279)
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale idoneo locale all'uopo individuato, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

#### **Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro**

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché dell'igiene dei servizi e delle cucine, per cui n. 6 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

#### **Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti**

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

#### **Art. 12 - Referendum**

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

#### **Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990**

1. Per i servizi minimi da garantire in caso di sciopero, si applicano le disposizioni di cui al Protocollo di intesa sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali, sottoscritto in data 2 DICEMBRE 2020 fra l'Istituto e le OO.SS., nonché del conseguente Regolamento interno redatto ai sensi della normativa di cui al comma 1 e diffuso al personale con pubblicazione sul sito web istituzionale [https://www.einaudilamezia.edu.it/images/2022/VARIE/Regolamento\\_scioperi.docx-signed.pdf](https://www.einaudilamezia.edu.it/images/2022/VARIE/Regolamento_scioperi.docx-signed.pdf)

D. C. M. A. H.

## TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

### Art. 14 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione)

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.

### Art. 15 – Criteri per l'attribuzione di compensi accessori

1. I criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai PCTO e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale sono i seguenti:
  - competenze ed esperienze professionali pregresse e documentate;
  - disponibilità a ricoprire l'incarico;
  - anzianità di servizio (a parità di titoli)
  - rotazione (evitando la sovrapposizione di incarichi).
2. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.

## TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

### Art. 16 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
  - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
  - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le già menzionate fasce temporali sono i seguenti:
  - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
  - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.

### Art. 17 – Chiusura della scuola nelle giornate prefestive

1. Per l'anno scolastico 2022/2023, su richiesta del personale A.T.A., gli Uffici saranno chiusi nelle seguenti giornate prefestive e/o interfestive:
  - a. 31 ottobre 2022
  - b. 9 dicembre 2022
  - c. 24 aprile 2023
  - d. 22-29 luglio 2023
  - e. 5-12-14-19-26 agosto 2023

### Art. 18 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Il diritto alla disconnessione si concretizza nel dovere, da parte dei lavoratori, di tenersi autonomamente aggiornati, accedendo quotidianamente ai canali telematici dell'istituto per

407 2000 2000

verificare la presenza di comunicazioni, fatti salvi i giorni di malattia, festivi, di ferie o permesso giornaliero.

2. Le comunicazioni emanate oltre le ore 18:00 per i docenti, oppure oltre l'orario di servizio individuale del personale ATA, sono considerate come rese note alle ore 8:00 del giorno successivo.
3. I provvedimenti soggetti a pubblicazione all'albo dell'Istituzione scolastica sono efficaci secondo le normali norme di legge.
4. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

**Art. 19 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione**

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

## TITOLO QUINTO – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

### CAPO I - NORME GENERALI

#### Art. 20 – Fondo per il salario accessorio

1. Nelle Istituzioni scolastiche viene istituito il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. Le risorse che confluiscono nel fondo, ai sensi dell'art. 40 del CCNL 2016/2018, sono costituite da:
  - a. Stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal M.I.;
  - b. Risorse destinate ai compensi per le ore eccedenti di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva;
  - c. Stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa;
  - d. Stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA;
  - e. Risorse destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio e a forte processo immigratorio;
  - f. Risorse destinate alla valorizzazione dei docenti ai sensi dell'art. 1 commi da 126 a 128, della legge n. 107/2015;
  - g. Eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti;
  - h. Altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro.
2. Per l'anno scolastico 2022/2023 il M.I. con nota prot. n. 46445 del 04/10/2022 ha comunicato la seguente disponibilità finanziaria oggetto di contrattazione di istituto:
  - a. € 48.675,03 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche (comprensiva dell'indennità di direzione al DSGA titolare e al sostituto).
  - b. € 3.669,79 lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
  - c. € 2.952,68 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
  - d. € 2.786,73 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti;
  - e. € 1.984,28 lordo dipendente per le attività complementari di educazione fisica;
  - f. € 1.931,99 lordo dipendente per progetti relativi aree a rischio a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica;
  - g. € 10.918,98 lordo dipendente per la valorizzazione del personale scolastico.
3. Le economie del FIS vengono quantificate da questo Istituto in € 34.328,93 di seguito indicate in dettaglio e in base ai vincoli di destinazione:
  - a. € 9.403,40 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti;
  - b. € 9002,40 lordo dipendente per le attività complementari di educazione fisica;
  - c. € 15.923,13 FIS.
4. Mediante la funzionalità del SIDI "GESTIONE DELLE ECONOMIE", è stato richiesto lo spostamento delle economie relative alle attività complementari di educazione fisica afferenti all'anno 2021 e pari a € 6.953,63 nel capitolo del FIS (2549-05).
5. Confluiscono, pertanto, nel FIS senza alcun vincolo di destinazione le seguenti economie: € 22.876,76.
6. Confluiscono, ancora, nel FIS senza vincolo di destinazione d'uso, in seguito ad accordo unanime delle parti negoziali riunitesi in data 10/11/2022, le risorse per la valorizzazione del personale scolastico pari a € 10.918,98.

#### Art. 21 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

- for Oliver*
2. Per l'anno scolastico 2022/23 tali fondi, comprensivi delle economie dell'anno precedente, sono pari a:
- |   |   |           |
|---|---|-----------|
| a. Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa   | € | 3.669,79  |
| b. Incarichi specifici del personale ATA  | € | 2.952,68  |
| c. Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica | € | 1.931,99  |
| d. Compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti  | € | 12.190,13 |
| e. Compensi per le attività complementari di educazione fisica  | € | 4.033,05  |
| f. Indennità direzione e sostituzione DSGA  | € | 4.471,60  |

## CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

### Art. 22– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

### Art. 23 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 21, pari a € 77.999,17 sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 54.600,00 e per le attività del personale ATA € 23.399,17.
2. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.
3. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

### Art. 24 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse che verranno assegnate per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, verranno ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.
2. A tal fine sono stati individuati, ad integrazione/modifica di quelli che verranno proposti a livello di Ambito territoriale, i seguenti nuclei tematici fondanti:
- a. Personale docente:**
- nuovo esame di stato e certificazione delle competenze;
  - inclusione scolastica;
  - sicurezza negli ambienti di lavoro (ex D.lgs. 81/2008).
- b. Personale ATA:**
- gestione digitalizzata degli uffici amministrativi;
  - obblighi di pubblicazione tra privacy e trasparenza;
  - sicurezza negli ambienti di lavoro (ex D.lgs. 81/2008).

### Art. 25 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 24, sulla base di quanto previsto dall'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

*Handwritten signatures and initials in blue ink at the top right of the page.*

**a. SUPPORTO AL DIRIGENTE SCOLASTICO E AL MODELLO ORGANIZZATIVO**

<b>▪ Staff di Direzione</b>		
120 ore forfetarie x Docente vicario	n. 1	€ 2.100,00
120 ore forfetarie x 2° Docente collaboratore	n. 1	€ 2.100,00
<b>▪ Docenti referenti:</b>		
10 ore forfetarie x docente referente corso serale	n. 1	€ 175,00
10 ore forfetarie x docenti referenti laboratori cucina e sala/bar	n. 2	€ 350,00
<b>▪ Commissione orario</b>		
25 ore forfetarie	n. 2	€ 875,00
<b>▪ Commissione supporto Area 1</b>		
Max. 60 ore per le attività autorizzate e documentate		€ 1.050,00
<b>▪ Commissione supporto Area 2</b>		
Max. 60 ore per le attività autorizzate e documentate		€ 1.050,00
<b>▪ Commissione supporto Area 3</b>		
Max. 20 ore per le attività autorizzate e documentate		€ 262,50
<b>▪ Commissione supporto Area 4</b>		
Max. 90 ore per le attività autorizzate e documentate		€ 1.575,00
<b>▪ Commissione supporto Bar didattico</b>		
Max 45 ore per le attività autorizzate e documentate		€ 787,50

**b. SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA**

<b>▪ Docente che svolge funzioni di coordinatore dei consigli di classe (corso diurno)</b>		
20 ore forfetarie x docenti delle classi I, II e V	n. 17	€ 5.950,00
15 ore forfetarie x docenti delle classi III e IV	n. 12	€ 3.150,00
<b>▪ Docente che svolge funzioni di coordinatore dei consigli di classe (corso serale)</b>		
15 ore forfetarie x docenti delle V	n. 1	€ 262,50
10 ore forfetarie x docenti delle classi III	n. 1	€ 175,00
<b>▪ Docente che svolge funzioni di segretario del Collegio docenti</b>		
10 ore forfetarie x docente	n. 1	€ 175,00
<b>▪ Docente che svolge le funzioni di responsabile della biblioteca con supporto alla transizione alla rete bibliotecaria regionale:</b>		
24,5 ore forfetarie x docente	n. 1	€ 428,75

**c. SUPPORTO ALLA DIDATTICA**

<b>▪ Coordinatori dipartimenti:</b>		
10 ore forfetarie x per componente	n. 5	€ 875,00
<b>▪ Attività tutoraggio per docenti neo immessi in ruolo:</b>		
10 ore forfetarie x per componente	n. 4	€ 700,00
<b>▪ Attività tutoraggio per studenti primo biennio</b>		
3,50 ore forfetarie per ciascuno studente tutorato	n. 225	€ 13.781,25

**d. ATTIVITÀ FUNZIONALI FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEL PDM**

- NIV (supporto verifica PDM in rapporto al RAV)**

Max. 45 ore per le attività autorizzate e documentate	€ 787,50
▪ <b>GLI</b>	
Max. 20 ore per le attività autorizzate e documentate	€ 350,00
▪ <b>Partecipazione ad attività finalizzate alla promozione dell'Istituto: concorsi, eventi interni ed esterni</b>	
Max 148 ore per le attività documentate e autorizzate	€ 2.590,00


  


**e. ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEL PDM**

**1. POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE**

▪ <b>Asse linguistico L1</b>	
Max. 60 ore per attività di insegnamento nelle classi II finalizzate alla preparazione prove strutturate	€ 2.100,00
Max. 60 ore per attività di insegnamento nelle classi V finalizzate alla preparazione prove strutturate	€ 2.100,00
▪ <b>Asse matematico-scientifico</b>	
Max. 60 ore per attività di insegnamento nelle classi II finalizzate alla preparazione prove strutturate	€ 2.100,00
Max. 60 ore per attività di insegnamento nelle classi V finalizzate alla preparazione prove strutturate	€ 2.100,00
▪ <b>Asse linguistico L2 Inglese</b>	
Max. 60 ore per attività di insegnamento nelle classi V finalizzate alla preparazione prove strutturate	€ 2.100,00
▪ <b>Asse linguistico L1 come lingua straniera</b>	
Max 80 ore per tutoraggio e supporto al PAI ai fini dell'integrazione di studenti rifugiati ucraini	€ 1.400,00

**2. POTENZIAMENTO COMPETENZE SETTORE PROFESSIONALE CLASSI V**

▪ <b>Area Tecnico-Professionale Curvatura Cucina, Pasticceria, Bar/Sala/Vendita</b>	
Max. 90 ore per attività di insegnamento nelle classi V finalizzate alla preparazione II prova scritta	€ 3.150,00

**3. POTENZIAMENTO COMPETENZE SETTORE PROFESSIONALE CLASSI V**

▪ <b>Area Tecnico-Professionale Curvatura Accoglienza Turistica</b>	
Ore necessarie nelle classi V a valere sulle risorse di potenziamento	

**f. PCTO CLASSI III – IV - V**

Ore necessarie ai fini dell'espletamento di tutte le attività propedeutiche al PCTO, di supporto alle medesime attività e di certificazione delle stesse a valere sulle risorse all'uopo destinate. Per ciascuna ora svolta oltre l'orario ordinario di insegnamento, come da debita documentazione a cura del docente tutor, € 17,50

**g. CORSI DI RECUPERO ESTIVI:**

Ore necessarie a valere sul Programma Annuale

**Totale risorse impegnate € 54.600,00**

### Art. 26 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

### Art. 27 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere remunerate con recuperi compensativi.
3. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 24, sulla base di quanto previsto dall'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività del personale ATA, il fondo d'istituto destinato al personale ATA è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

#### STRAORDINARIO

##### ▪ **Profilo Assistenti Amministrativi**

Max Ore 240 documentate e autorizzate € 3.480,00

##### ▪ **Profilo Assistenti Tecnici**

Max Ore 75 documentate e autorizzate € 1.087,50 €

##### ▪ **Profilo Collaboratori scolastici**

Max 679 ore documentate e autorizzate € 8.487,50

#### INTENSIFICAZIONE

##### ▪ **Profilo Assistenti Amministrativi**

Max. 330 ore documentate e autorizzate € 4.785,00 €

##### ▪ **Profilo Assistenti Tecnici**

Max 60 ore documentate e autorizzate € 870,00

##### ▪ **Profilo Collaboratori scolastici**

Max. 375 ore forfetarie documentate e autorizzate € 4.867,50

**Totale risorse impegnate € 23.397,50**

4. Il monte ore di lavoro straordinario eventualmente residuale per ogni singolo profilo, sarà utilizzato, ove necessario, per altro profilo.

### Art. 28 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Per il corrente anno scolastico, viste le esigenze di servizio, su proposta del DSGA, la somma destinata agli incarichi specifici, pari ad € 2.952,68 viene così destinata:
  - a. Assistenti Amministrativi: € 400,00 per n. 3 unità di personale (Tot € 1.200,00);
  - b. Collaboratori scolastici € 250,00 per n. 7 unità di collaboratori scolastici (Tot. € 1.750,00)

POL  
DMM  
M  
M

**TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA  
NEI LUOGHI DI LAVORO**

**Art. 29 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

**Art. 30 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione**

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

**TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 31 – Clausola di salvaguardia finanziaria**

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

**Art. 32 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio**

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 70% di quanto previsto inizialmente.